

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARTOLOMEI e ZUGNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1970

Modifiche alla legge 30 maggio 1970, n. 361, recante passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 30 maggio 1970, n. 361, fissa le norme per il passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato «in servizio per qualsiasi periodo nel 1960 e negli anni successivi e che negli ultimi due anni abbiano lavorato oltre duecento giorni in ciascun anno...».

E però accaduto che in alcuni stabilimenti, nell'anno 1969, non si sia potuto raggiungere il richiesto numero di duecento

giorni di lavoro a causa dei noti scioperi dei produttori agricoli che hanno ritardato la consegna del tabacco, per cui lavoratori in costanza di rapporto da quasi venti anni si son visti escludere per motivi di forza maggiore, dalla fruizione dei benefici previsti dalla legge citata.

Motivi di equità, pertanto, ci hanno convinto della opportunità di presentare questo disegno di legge che riguarda peraltro un numero limitato di esclusi.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

A modifica di quanto disposto dal primo comma dell'articolo unico della legge 30 maggio 1970, n. 361, ferme restando le altre condizioni richieste, possono godere dei benefici previsti dalla legge stessa anche coloro che abbiano lavorato oltre duecento giorni in uno degli ultimi due anni.

Gli interessati possono richiedere l'applicazione della presente legge, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore secondo le modalità previste dalla legge 30 maggio 1970, n. 361.